

Informativa per la clientela di studio

N. 24 del 15.02.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Sezioni specializzate per il contenzioso d'impresa

Il Decreto Legge numero 1/2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", meglio noto come decreto sulle "liberalizzazioni", ha introdotto una relevantissima novità in materia di giustizia. Trattasi dell'istituzione di quello che è stato ribattezzato il Tribunale delle imprese.

Premessa

Il Decreto Legge numero 1/2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" ha introdotto una relevantissima novità in materia di giustizia, mediante l'istituzione del Tribunale delle imprese.

Si tratta, nella specie, di Sezioni specializzate che saranno competenti a conoscere di buona parte del contenzioso relativo alle attività economiche. L'obiettivo del legislatore è di tagliare i tempi della durata dei giudizi a vantaggio delle attività d'impresa.

La competenza del Tribunale delle imprese

L'art. 2 del decreto sulle "liberalizzazioni" ha apportato modifiche al D. Lgs. 168/2003, istitutivo delle Sezioni specializzate per il contenzioso in materia di proprietà industriale e intellettuale (incardinate solo presso alcuni Tribunali italiani), estendendo, in buona sostanza, le competenze di tali Sezioni anche al contenzioso in materia di imprese.

Le nuove Sezioni, quindi, saranno competenti, per i contenziosi relativi:

- a marchi nazionali, internazionali e comunitari;
- a modelli di utilità, a brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali;

- a disegni e modelli e diritto d'autore, concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale;
- alla *class – action* (controversie con i consumatori ex art. 140 bis del Codice del Consumo);
- il Tribunale delle Imprese sarà, altresì, competente per le controversie relative alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del Codice civile (S.p.a. - Società per azioni e S.a.p.a. - Società in accomandita per azioni) e alle società da queste controllate o che le controllano, per le seguenti controversie:
 - tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;
 - relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
 - di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
 - tra soci e società;
 - in materia di patti parasociali;
 - contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
 - aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
 - relative a rapporti di controllo, di coordinamento fra società e interni al gruppo cooperativo paritetico (artt. 2359, co 1, n. 3), 2497 septies e 2545 septies c.c.);
 - relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, in cui sia parte una società per azioni o in accomandita per azioni, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (in sostanza, per gli aspetti concernenti l'esecuzione del contratto).

Dislocazione sul territorio

Le nuove Sezioni specializzate non avranno una presenza capillare sul territorio nazionale. La loro presenza sarà, infatti, circoscritta a specifiche aree di competenza individuate dalla legge e coincidenti con taluni distretti delle Corti d'appello.

Sede del Tribunale delle imprese	Area di competenza
BARI	Bari, Lecce, Potenza e Taranto
BOLOGNA	Ancona, Bologna
CATANIA	Catania, Catanzaro, Messina e Reggio Calabria
FIRENZE	Firenze e Perugia
GENOVA	Genova
MILANO	Brescia e Milano
NAPOLI	Campobasso, Napoli e Salerno

PALERMO	Palermo E Caltanissetta
ROMA	Cagliari, L'Aquila, Roma e Sassari
TORINO	Torino
TRIESTE	Trieste
VENEZIA	Bolzano, Trenta e Venezia

I costi del giudizio

In effetti, il Tribunale delle imprese dovrebbe avere un impatto positivo sulla durata del contenzioso di sua competenza, rendendolo più snello e celere.

Tale celerità avrà, però, un costo piuttosto significativo.

Per le questioni di competenza degli istituendi Tribunali, infatti, il Contributo Unificato sarà pari al quadruplo di quello previsto per i giudizi civili ordinari.

Nella specie, si andrà da un minimo di 148 euro (37 euro per i giudizi ordinari) a un massimo di 5.864 euro (contro i 1.466 euro, di un giudizio ordinario di pari valore).

Come noto, per Contributo Unificato si intende la tassa di accesso al sistema giudiziario. Tassa che è regolata dal Testo Unico delle Spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) e che deve essere pagata all'atto di iniziare il giudizio (ovvero al momento dell'iscrizione della causa a ruolo).

Entrata in vigore

Le nuove Sezioni specializzate entreranno a regime e saranno, quindi, attive con riferimento ai giudizi intrapresi a partire dal 25 aprile 2012.

Attenzione, non è escluso che le disposizioni che regolano il Tribunale per le imprese potranno subire alcuni adattamenti e modifiche, al momento della conversione in legge del D.L. 201/2012.

Conversione che dovrà avvenire entro la fine di marzo.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 